

# RINNOVATO IL CCNL AREA LEGNO - LAPIDEI ARTIGIANATO

In data **13 marzo 2018**, tra CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CONFARTIGIANATO MARMISTI, CNA Produzione, CNA Costruzioni, CASARTIGIANI, CLAAI, FILLEA - CGIL, FILCA - CISL, FENEAL - UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 25 marzo 2014 per i dipendenti dalle **imprese artigiane e piccole e medie imprese** del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, scaduto il 31 dicembre 2015.

Con successivo verbale integrativo del **21 marzo 2018** le Parti hanno elaborato le tabelle retributive.

## **DECORRENZA E DURATA**

Il contratto ha validità triennale, decorre dal **1° gennaio 2016** e scade il **31 dicembre 2018**, sia per la parte economica che per quella normativa.


Le disposizioni dell'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatte salve le diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

## **INCREMENTI RETRIBUTIVI**

### **Imprese Artigiane**

Con riferimento alle imprese artigiane, l'intesa prevede un aumento retributivo a regime per il settore:

- **legno, arredamento, mobili**, per il **livello D**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a **53,00 euro** da corrispondersi in 2 tranches:
  1. **33,00 euro** a partire dal **1° marzo 2018**;
  2. **20,00 euro** a partire dal **1° giugno 2018**;
- **lapidei, escavazione, marmo**, per il **5° livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a **56,00 euro** da corrispondersi in 2 tranches:
  1. **33,00 euro** a partire dal **1° marzo 2018**;
  2. **23,00 euro** a partire dal **1° giugno 2018**.




## Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello	Retribuzione Tabellare al	Incremento a regime	Retribuzione tabellare a
	€	€	€
AS	1.859,40	72,11	1.931,51
A	1.733,13	67,21	1.800,34
B	1.584,21	61,43	1.645,64
C Super	1.515,36	58,76	1.574,12
C	1.445,81	56,07	1.501,88
D	1.366,71	53,00	1.419,71
E	1.294,28	50,19	1.344,47
F	1.216,08	47,16	1.263,24

Livello	Retribuzione tabellare al 28/2/2018	Prima tranches di incre- mento dal 1/3/2018	Retribuzione tabellare dal 1/3/2018
	€	€	€
AS	1.859,40	44,90	1.904,30
A	1.733,13	41,85	1.774,98
B	1.584,21	38,25	1.622,46
C Super	1.515,36	36,59	1.551,95
C	1.445,81	34,91	1.480,72
D	1.366,71	33,00	1.399,71
E	1.294,28	31,25	1.325,53
F	1.216,08	29,36	1.245,44

Livello	Retribuzione tabellare al 31/5/2018	Seconda tranches di incre- mento dal 1/6/2018	Retribuzione tabellare dal 1/6/2018
	€	€	€
AS	1.904,30	27,21	1.931,51
A	1.774,98	25,36	1.800,34
B	1.622,46	23,18	1.645,64
C Super	1.551,95	22,17	1.574,12
C	1.480,72	21,16	1.501,88
D	1.399,71	20,00	1.419,71
E	1.325,53	18,94	1.344,47
F	1.245,44	17,80	1.263,24




### Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello	Retribuzione Tabellare al €	Incremento a regime €	Retribuzione tabellare a €
1	1.952,56	76,00	2.028,56
2	1.830,64	71,26	1.901,90
3	1.594,17	62,05	1.656,22
4	1.494,99	58,19	1.553,18
5	1.438,71	56,00	1.494,71
6	1.372,52	53,42	1.425,94
7	1.276,01	49,67	1.325,68

Livello	Retribuzione tabellare al 28/2/2018 €	Prima tranches di incre- mento dal 1/3/2018 €	Retribuzione tabellare dal 1/3/2018 €
1	1.952,56	44,79	1.997,35
2	1.830,64	41,99	1.872,63
3	1.594,17	36,57	1.630,74
4	1.494,99	34,29	1.529,28
5	1.438,71	33,00	1.471,71
6	1.372,52	31,48	1.404,00
7	1.276,01	29,27	1.305,28

Livello	Retribuzione tabellare al 31/5/2018 €	Seconda tranches di incre- mento dal 1/6/2018 €	Retribuzione tabellare dal 1/6/2018 €
1	1.997,35	31,21	2.028,56
2	1.872,63	29,27	1.901,90
3	1.630,74	25,49	1.656,22
4	1.529,28	23,90	1.553,18
5	1.471,71	23,00	1.494,71
6	1.404,00	21,94	1.425,94
7	1.305,28	20,40	1.325,68



## UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, a favore dei soli lavoratori **in forza** alla data di sottoscrizione dell'**accordo 13 marzo 2018**, è stabilita la corresponsione di un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad **euro 150,00**.

Tale somma sarà erogata in 2 tranches di pari importo:

- **75,00 euro** con la retribuzione del mese di **aprile 2018**;
- **75,00 euro** con la retribuzione del mese di **luglio 2018**.

Si sottolinea che l'una tantum:

- agli **apprendisti** in forza al 13 marzo 2018 sarà erogata nella misura del **70%**, con le medesime decorrenze;
- va ridotta **proporzionalmente** per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "postpartum", **part-time**, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- è stata quantificata considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi;
- è **esclusa** dalla base di calcolo del **TFR**.

Gli **importi** eventualmente **già corrisposti** a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e, pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza.

Tali importi **cessano** di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di **marzo 2018**. L'importo di una tantum va riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

## CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE


Viene prevista l'istituzione di una **Commissione paritetica** per la definizione di una proposta per l'aggiornamento della classificazione del personale da consegnare alle Parti firmatarie del CCNL entro **dicembre 2018**.

## FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO - SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI

In ragione delle variazioni di intensità dell'attività dell'azienda o di parti di essa sussiste la possibilità di realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un limite massimo elevato a **104 ore annue** (prima 96 ore nell'anno). Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale va riconosciuta la maggiorazione del 10%, da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi, per un massimo di 104 ore nell'anno. Inoltre, si conviene che per le **ore di flessibilità eccedenti**:

- **le 80 e fino al massimo di 96 ore**, spetterà una maggiorazione del **15%**;
- **le 96 e fino ad un massimo di 104**, spetterà una maggiorazione del **18%**.

Le suddette maggiorazioni non sono cumulabili con quella per lavoro supplementare.



## CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Alla disciplina di tale fattispecie contrattuale sono apportate alcune modifiche alla luce del D.Lgs n. 81/2015 (artt- 19 – 29).

### Limiti quantitativi

Si conviene che per le **imprese** che hanno:

- **da 0 a 5 dipendenti** (comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti), è consentita l'assunzione di **3 lavoratori a termine**;
- **da 6 a 18 dipendenti** (comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato), è consentita l'assunzione di **1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza**;
- **da 19 dipendenti** in poi (comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato), è consentita l'assunzione a tempo determinato nella misura del 35% del personale in forza.

Si sottolinea che, ex art. 23, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei **primi 15 mesi** della **fase di avvio** di **nuove attività** d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

### Durata

Nel caso in cui il limite dei **36 mesi** sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.

### Intervalli temporali

**Non** sussiste l'obbligo di rispettare gli intervalli temporali tra un contratto a termine ed un altro né in caso di successione di contratti, né in caso di assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.


## CONTRATTO DI REINSERIMENTO

Viene introdotta una particolare fattispecie di contratto a tempo indeterminato destinato a:

- soggetti con **più di 29 anni d'età**,
- lavoratori **sospesi, disoccupati o inoccupati**, ossia quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di nuova occupazione;
- lavoratori di cui al **DM 17 ottobre 2017**.

Questo documento è disponibile sul sito  
[www.studioscl.it](http://www.studioscl.it).

Come di consueto, SCL è a vostra disposizione  
per qualsiasi approfondimento in materia.



Per la stipula di tale contratto sono previste le seguenti **condizioni**:

- forma scritta;
- **periodo di prova** non superiore a **6 mesi**.

Il contratto **non** può essere stipulato per la **categoria F** del settore **legno, arredamento, mobili** e per il **livello 7** del settore **escavazione e lavorazione dei materiali lapidei**. Inoltre, il contratto **non** può essere sottoscritto da soggetti che abbiano precedentemente avuto un **rapporto** di lavoro **subordinato** con il **medesimo datore** negli **ultimi 12 mesi**.

Durante i **primi 24 mesi** l'inquadramento retributivo è così determinato:

- **2 livelli inferiore** rispetto al livello d'inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto, per la **prima metà del periodo**;
- **1 livello inferiore** rispetto al livello d'inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto, per la **seconda metà del periodo**.

L'applicazione del suddetto **trattamento economico e normativo** non può determinare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali (mensa e trasporti), ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal CCNL (ad es. lavoro straordinario, notturno, festivo).

Per agevolare l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro deve impartire apposita **formazione** per un periodo non inferiore a **24 ore** (comprensive della formazione in sicurezza relativa al rischio specifico prevista per legge).

Al lavoratore assunto con tale contratto è riconosciuto un periodo di **conservazione del posto** di lavoro pari a **70 giorni**, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di **malattia**.

In tale periodo sarà erogato dall'azienda un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di pari qualifica (operai e impiegati).

Questo documento è disponibile sul sito  
[www.studioscl.it](http://www.studioscl.it).

Come di consueto, SCL è a vostra disposizione  
per qualsiasi approfondimento in materia.